

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA,

in appresso denominata «parte ospitante»,

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

tenuto conto:

- della presenza della missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM) nei Balcani occidentali dal 1991,
- dell'offerta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di organizzare una missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia e dell'accettazione di tale offerta da parte del governo della Repubblica federale di Jugoslavia,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, il 22 dicembre 2000, di un'azione comune (2000/811/PESC) del Consiglio relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea, che trasforma l'ECMM in EUMM, quale strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC), basandosi sulle iniziative precedenti, per contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali,

HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:

*Articolo I***Mandato**

1. La missione di vigilanza dell'Unione europea, in appresso «EUMM», in precedenza istituita nella regione quale missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM), con quartier generale attualmente a Sarajevo, istituisce un ufficio della missione a Belgrado e altri uffici nella Repubblica federale di Jugoslavia, su eventuale decisione del capo missione in consultazione e d'intesa con la parte ospitante, al fine di contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali.

L'EUMM ha in particolare il compito di:

- a) vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza;
- b) prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati;
- c) fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati;
- d) contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione nella regione.

2. La parte ospitante fornisce all'EUMM tutte le informazioni ed estende la piena cooperazione nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi dell'EUMM. Essa può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUMM.

*Articolo II***Statuto**

1. La parte ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUMM e dei suoi membri. Tutti i provvedimenti specifici, proposti dalla Parte ospitante, sono concordati con il capo missione prima dell'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'EUMM e il relativo personale hanno, assieme ai mezzi di trasporto e alle attrezzature, la libertà di circolazione necessaria per espletare il mandato della missione.

3. Nell'esecuzione delle proprie attività, il personale dell'EUMM può essere accompagnato da un interprete e, su richiesta dell'EUMM, da un ufficiale di scorta nominato dalla parte ospitante.

4. L'EUMM può esporre la bandiera dell'Unione europea sull'ufficio della missione a Belgrado e in altre circostanze su decisione del capo missione.

5. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM recano un contrassegno di identificazione distintivo della missione, che viene notificato alle autorità pertinenti.

*Articolo III***Composizione**

1. Il capo missione dell'EUMM è nominato dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Gli altri membri del personale dell'EUMM sono distaccati dagli Stati membri dell'Unione europea. Essi sono assegnati a incarichi specifici dal capo missione sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante. La Norvegia e la Slovacchia, che partecipano all'EUMM al momento del presente accordo, possono altresì nominare membri del personale presso l'EUMM e pertanto essere, assieme all'Unione europea e ai suoi Stati membri, parti mandanti.

3. I membri del personale dell'EUMM sono chiamati osservatori.

4. I governi delle parti mandanti nominano gli osservatori presso l'EUMM.

5. Il capo missione determina il numero di osservatori in base al presente accordo, in consultazione e d'intesa con la parte ospitante.

6. Gli osservatori non intraprendono alcuna azione o attività incompatibile con la natura imparziale dei loro doveri.

7. L'EUMM può avvalersi dell'assistenza di personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti. I membri del personale amministrativo e tecnico dell'EUMM godono di uno status equivalente a quello del personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti impiegato nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

8. L'EUMM può assumere in loco personale ausiliario, se necessario. Su richiesta del capo missione, la parte ospitante facilita l'assunzione di agenti locali qualificati da parte dell'EUMM. Il personale ausiliario dell'EUMM gode di uno status equivalente a quello degli agenti locali impiegati nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Articolo IV

Armi e abiti

1. Gli osservatori non possono portare armi.
2. Gli osservatori indossano abiti civili recanti il contrassegno di identificazione distintivo dell'EUMM.

Articolo V

Concatenamento delle responsabilità

1. L'EUMM nella Repubblica federale di Jugoslavia opera sotto la responsabilità del capo missione.
2. Il capo missione riferisce regolarmente al Consiglio dell'Unione europea, per il tramite del segretario generale/alto rappresentante, sulle attività e sui risultati dell'EUMM.
3. I compiti dell'EUMM sono definiti dal segretario generale/alto rappresentante in stretto coordinamento con la presidenza, in linea con la politica adottata dal Consiglio nei confronti dei Balcani occidentali.
4. Il capo missione informa periodicamente la parte ospitante delle attività dell'EUMM.

Articolo VI

Viaggio e trasporto

1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM non sono soggetti all'immatricolazione obbligatoria o al rilascio di autorizzazioni e tutti i veicoli sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile.
2. L'EUMM può utilizzare strade, ponti, canali e altre vie navigabili, attrezzature portuali e basi aeree senza pagare diritti, pedaggi o altre tasse.
3. La parte ospitante facilita all'EUMM l'utilizzazione dei suoi veicoli e altri mezzi di trasporto.

Articolo VII

Comunicazioni

1. Il personale dell'EUMM ha accesso, al costo più basso, a idonee attrezzature di telecomunicazione della parte ospitante ai fini delle proprie attività, incluse le comunicazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari delle parti mandanti.
2. L'EUMM ha diritto a comunicazioni illimitate con le proprie radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefoni, telegrafi, fax o qualsiasi altro mezzo. La parte ospitante comunica, dopo la firma del presente accordo, le frequenze su cui possono trasmettere le radio.

Articolo VIII

Privilegi e immunità

1. All'EUMM viene concesso lo status di missione diplomatica.
2. Agli osservatori sono concessi, durante la loro missione, i privilegi e le immunità degli agenti diplomatici, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'ufficio della missione a Belgrado, gli altri uffici e tutti i mezzi di trasporto dell'EUMM sono inviolabili.
4. I privilegi e le immunità previsti nel presente articolo sono concessi agli osservatori durante la loro missione e, in seguito, per gli atti precedentemente compiuti nel corso della missione.
5. La parte ospitante facilita gli spostamenti del capo missione e del personale dell'EUMM. L'EUMM fornisce alla parte ospitante un elenco dei membri dell'EUMM e la informa in anticipo dell'arrivo e della partenza del personale dell'EUMM. Il personale dell'EUMM porta il proprio passaporto nazionale, nonché una carta d'identità dell'EUMM.
6. La parte ospitante riconosce il diritto delle parti mandanti e dell'EUMM di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni necessari all'uso esclusivo e ufficiale dell'EUMM. La parte ospitante riconosce altresì il loro diritto di acquistare tali articoli nel territorio della stessa parte ospitante nonché di esportare o di disporre diversamente di tali attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni acquistati o importati secondo dette modalità. La parte ospitante riconosce altresì il diritto degli osservatori di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli.

*Articolo IX***Sistemazione e disposizioni pratiche**

Il governo della Repubblica federale di Jugoslavia accetta, su richiesta, di assistere l'EUMM nella ricerca di uffici e di una sistemazione adeguati. Le parti partecipanti decidono in merito ad altre disposizioni concernenti i privilegi e le immunità nonché a disposizioni pratiche, inclusa l'assistenza sanitaria urgente, l'evacuazione in caso di emergenza e i requisiti concernenti la documentazione di viaggio.

*Articolo X***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Le sue disposizioni sono applicate dalla parte ospitante all'EUMM in via provvisoria dalla data della sigla fino all'entrata in vigore al momento della firma. Esso resterà in vigore fino a quando una delle parti partecipanti non notificherà all'altra, con due mesi di anticipo, che intende chiedere di porre fine alle attività ivi menzionate. Il presente accordo sostituisce il memorandum d'intesa del 13 luglio 1991.

Fatto a Belgrado, addì 25 aprile 2001, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica federale di Jugoslavia
